

Deliberazione della Giunta Regionale 17 settembre 2021, n. 6-3786

**DM n. 214/2017. Recepimento Accordo Conferenza Stato, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano (Rep. Atti n. 65/CSR del 17 aprile 2019). L.R.63/1995. Approvazione delle linee guida e dello standard professionale e formativo per i corsi di formazione per Ispettore dei centri di controllo privati autorizzati all'effettuazione della revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi.**

A relazione dell'Assessore Chiorino:

Premesso che:

il Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo Codice della strada" all'articolo 80 sancisce, in particolare, che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti stabilisce, con propri decreti, i criteri, i tempi e le modalità per l'effettuazione della revisione generale o parziale delle categorie di veicoli a motore e dei loro rimorchi, al fine di accertare che sussistano in essi le condizioni di sicurezza per la circolazione e di silenziosità e che i veicoli stessi non producano emanazioni inquinanti superiori ai limiti prescritti;

il Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada" e, in particolare, l'articolo 240, comma 1, lettera h), prevede che tra i requisiti personali e professionali del responsabile tecnico dei controlli periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi vi sia il superamento di un apposito corso di formazione organizzato secondo le modalità stabilite dal Dipartimento per i trasporti;

nella seduta del 12 giugno 2003 della Conferenza Stato-Regioni è stato sancito l'Accordo per la definizione delle modalità di organizzazione dei corsi di formazione per i responsabili tecnici delle operazioni di revisione periodica dei veicoli a motore;

la direttiva 2014/45/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014 disciplina i controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi ed abroga la direttiva 2009/40/CE recante nuovi criteri di formazione per i responsabili tecnici delle operazioni di revisione periodica dei veicoli a motore;

il Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 maggio 2017, n. 214 dà attuazione alle disposizioni contenute nella direttiva 2014/45/UE sopra citata e prevede, all'articolo 13, i nuovi requisiti di competenza e formazione per i responsabili tecnici delle operazioni di revisione periodica dei veicoli a motore;

nella seduta del 17 aprile 2019 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano (Rep. Atti n. 65/CSR del 17 aprile 2019), è stato sancito, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, l'Accordo sui criteri di formazione dell'ispettore dei centri di controllo autorizzati all'effettuazione della revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, di cui all'articolo 13 del Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 19 maggio 2017, n. 214.

Richiamato, in particolare, che l'articolo 2, comma 1, di tale Accordo stabilisce che "le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano erogano i corsi di formazione tecnico-pratici per ispettori dei centri di controllo privati per la revisione periodica dei veicoli di competenza, attraverso soggetti accreditati ovvero autorizzati dalle stesse, in conformità a quanto indicato all'articolo 13 e al relativo Allegato IV del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 214 del 2017".

Richiamato, inoltre, che:

la legge regionale 63/1995, in materia di interventi di formazione ed orientamento professionale, all'articolo 20, in particolare, disciplina la progettazione e standard formativi;

con D.G.R. 152-3672 del 2 agosto 2006 sono state approvate le disposizioni generali sugli standard formativi per competenze ai sensi del suddetto articolo 20.

Dato atto che la Direzione regionale Istruzione, formazione e Lavoro, Settore Standard Formativi e Orientamento professionale, al fine di consentire lo svolgimento e l'organizzazione dei

corsi di formazione sopra citati, ha provveduto, in conformità alla suddetta D.G.R. 152-3672 del 2 agosto 2006 a costituire, a tal fine, la Commissione tecnica regionale intersettoriale integrata dalle principali associazioni territoriali di categoria e del Settore artigianato e, avvalendosi del suo supporto, ha definito il profilo professionale standard dell'*Ispettore dei centri di controllo privati autorizzati all'effettuazione della revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi* nella Regione Piemonte e il relativo percorso standard.

Ritenuto, pertanto, ai sensi dell'articolo 20 della legge regionale 63/1995 ed in recepimento del suddetto Accordo sancito in Conferenza Stato-Regioni in data 17 aprile 2019, di approvare i seguenti allegati, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:

- allegato A) “disciplina regionale dei corsi di formazione dell'ispettore dei centri di controllo privati autorizzati all'effettuazione della revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi”;
- allegato B) “profilo e percorso dell'ispettore dei centri di controllo privati autorizzati all'effettuazione della revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi”.

Visto il Decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, “Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'art. 4, commi 58 e 68, della L. 92/2012”;

visto l'Accordo tra il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro del lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano riguardante l'integrazione e modifica del Repertorio nazionale delle figure nazionali di riferimento per le qualifiche e i diplomi professionali, l'aggiornamento degli standard minimi formativi relativi alle competenze di base e dei modelli di attestazione intermedia e finale dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale, di cui all'Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2011, repertorio atti n. 155/CSR del 1 agosto 2019.

Vista la L.R. 23/2008.

Attestata l'assenza degli effetti diretti ed indiretti, del presente provvedimento, sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio regionale, ai sensi della D.G.R. 1-4046 del 17 ottobre 2016, come modificata dalla D.G.R. 1-3361 del 14 giugno 2021;

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016, come modificata dalla D.G.R. 1-3361 del 14 giugno 2021.

Tutto ciò premesso, la Giunta regionale, unanime,

#### *delibera*

di approvare, ai sensi dell'articolo 20 della legge regionale 63/1995 ed in recepimento dell'Accordo sancito in Conferenza Stato-Regioni in data 17 aprile 2019, repertorio atti n. 65/CSR, relativo ai criteri di formazione dell'ispettore dei centri di controllo privati autorizzati all'effettuazione della revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, di cui all'articolo 13 del Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 19 maggio 2017, n. 214:

- la “Disciplina regionale dei corsi di formazione dell'ispettore dei centri di controllo privati autorizzati all'effettuazione della revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi”, di cui all'Allegato A, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- “Profilo e il percorso dell'ispettore dei centri di controllo privati autorizzati all'effettuazione della revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi” come da Accordo del 17 aprile 2019, di cui all'Allegato B, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

di demandare alla Direzione regionale Istruzione, Formazione e Lavoro l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'attuazione della presente deliberazione;

di dare atto che il presente provvedimento non comporta ulteriori oneri per il bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)

Allegato



*Direzione Istruzione, Formazione professionale e Lavoro  
Settore Standard Formativi e Orientamento professionale*

**ALLEGATO A**

**DISCIPLINA REGIONALE DEI CORSI DI FORMAZIONE  
per  
ISPETTORE DEI CENTRI DI CONTROLLO PRIVATI AUTORIZZATI  
ALL'EFFETTUAZIONE DELLA  
REVISIONE DEI VEICOLI A MOTORE E DEI LORO RIMORCHI**

## Riferimenti normativi

- decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 recante il nuovo Codice della strada e, in particolare, l'articolo 80;
- decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada" e, in particolare, l'articolo 240, comma 1, lettera h), il quale prevede che tra i requisiti personali e professionali del responsabile tecnico dei controlli periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi vi sia il superamento di un apposito corso di formazione organizzato secondo le modalità stabilite dal Dipartimento per i trasporti;
- Accordo sancito dalla Conferenza Stato-Regioni nella Seduta del 12 giugno 2003 per la definizione delle modalità di organizzazione dei corsi di formazione per i responsabili tecnici delle operazioni di revisione periodica dei veicoli a motore;
- direttiva 2014/45/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014, relativa ai controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, che abroga la direttiva 2009/40/CE, che introduce nuovi criteri di formazione per i responsabili tecnici delle operazioni di revisione periodica dei veicoli a motore;
- decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 maggio 2017, n. 214, che dà attuazione alle disposizioni contenute nella direttiva 2014/45/UE sopra citata e prevede, all'articolo 13, i nuovi requisiti di competenza e formazione per i responsabili tecnici delle operazioni di revisione periodica dei veicoli a motore;
- Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, relativo ai criteri di formazione dell'ispettore dei centri di controllo privati autorizzati all'effettuazione della revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, di cui all'articolo 13 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 maggio 2017, n. 214. Rep. Atti n. 65/CSR del 17 aprile 2019.

Nel presente allegato, si adottano le seguenti definizioni, ai sensi del citato decreto 19 maggio 2017, n. 214.

- **"Autorità competente"** - art. 3, comma 1, lettera o):

Il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti – Dipartimento per i Trasporti, la navigazione, gli affari generali e il personale – Direzione generale per la Motorizzazione.

- **"Organismo di supervisione"** – art. 3, comma 1, lettera q):

Le articolazioni periferiche Direzioni Generali Territoriali del Dipartimento per i Trasporti, la navigazione, gli affari generali e il personale.

### **1. Definizione dei soggetti ai quali è rivolto**

I corsi sono rivolti ai candidati destinati ad occupare la posizione di ispettore abilitato dei centri di controllo privati per la revisione periodica dei veicoli di competenza. I corsi oggetto del presente atto soddisfano il requisito minimo di formazione di cui all'articolo 13 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 maggio 2017, n. 214, diramato in data 7 dicembre 2018.

## **2. Enti formatori**

Gli Enti formatori che possono erogare i percorsi di cui alle presenti linee guida devono essere in possesso dell'accREDITAMENTO regionale per la Formazione o per il Riconoscimento Corsi (Macrotipologia C) ai sensi della D.G.R. n. 29-3181 del 19/6/2006 e s.m.i..

## **3. Requisiti di ingresso**

Ai fini dell'ammissione ai corsi di formazione l'ente formatore verifica i requisiti minimi di ingresso.

Sono necessari i seguenti requisiti minimi di ingresso relativi alla competenza dei candidati ispettori di cui al richiamato Allegato IV del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 214 del 2017, che comprendono:

### **3.1 Titoli di studio**

I titoli di studio, identificati sia in base al nuovo ordinamento della scuola secondaria di secondo grado, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, sia in base all'ordinamento universitario, sono di seguito elencati:

- a) diploma di liceo scientifico;
- b) diplomi quinquennali rilasciati da istituti tecnici, settore tecnologico;
- c) laurea triennale in ingegneria meccanica;
- d) laurea in ingegneria del vecchio ordinamento o di laurea magistrale in ingegneria;
- e) Diplomi quinquennali di maturità rilasciati dagli Istituti Professionali di Stato del settore Industria/artigianato indirizzo Manutenzione e assistenza tecnica;
- f) Diplomi quadriennali di Istruzione e formazione professionale di cui all'Accordo in Conferenza-Stato-Regioni del 27 luglio 2011 di "Tecnico riparatore di veicoli a motore".
- g) altri titoli dichiarati equipollenti nei modi di legge.

Ai candidati che non sono cittadini italiani si applica l'articolo 240, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 ed è richiesta una certificazione attestante il possesso della competenza nella lingua italiana almeno al livello B2 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue.

Chi ha conseguito titoli di studio all'estero deve presentare idonea documentazione che attesti l'equipollenza o l'equivalenza con i titoli previsti.

### **3.2 Documentazione attestante l'esperienza nelle aree riguardanti i veicoli stradali.**

L'esperienza consiste in periodi di tirocinio o di lavoro o ricerca, anche in combinazione tra loro, aventi ad oggetto prevalente i veicoli stradali ovvero prove tecniche, anche di natura sperimentale, svolti presso:

- a) officine di autoriparazione di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122;
- b) centri di controllo;
- c) aziende costruttrici di veicoli o loro impianti;
- d) Università o Istituti scolastici superiori.

La durata minima temporale del periodo di tirocinio o di lavoro o ricerca è **correlata al titolo di studio** e si articola come segue:

- a) complessivamente tre anni per i diplomi;
- b) complessivamente sei mesi per le lauree.

L'avvenuta esperienza deve essere dichiarata, nelle forme di cui al decreto del presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dall'azienda, o dall'ente abilitato, presso cui si è svolta ciascuna attività ed è dimostrata attraverso specifica documentazione atta a comprovare gli avvenuti periodi di tirocinio, lavoro o ricerca.

Agli ispettori qualificati ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del decreto Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 214 del 2017, ovvero gli ispettori già autorizzati o abilitati alla data del 20 maggio 2018, non si applicano i requisiti di cui al punto 1 e al punto 2.

#### **4. Caratteristiche del percorso, obbligo di frequenza**

Il percorso formativo per "Ispettore dei centri di controllo autorizzati all'effettuazione della revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi" è composto da **3 moduli**.

##### 1° MODULO

###### **Modulo A teorico**

Durata: 120 ore

Requisiti di accesso: vedi punto 3. *Requisiti di ingresso*

Attestazione: frequenza e profitto

##### 2° MODULO

###### **Modulo B teorico-pratico**

Durata: 176 ore

Requisiti di accesso:

- attestato di frequenza con profitto del modulo A
- oppure candidati in possesso dei titoli di studio di cui all'art 2, comma 3, lettera C) e D) (laurea triennale in ingegneria meccanica o laurea in ingegneria meccanica vecchio ordinamento - i quali sono esonerati dalla frequenza del modulo A) con esperienza lavorativa di 6 mesi

Pratica:

La parte pratica, deve essere svolta presso un centro autorizzato o in un'officina attrezzata con apparecchiature di revisione; la durata non dovrà superare il quindici per cento del monte ore complessivo e comprende le ore in affiancamento previste dal percorso ovvero: il 20% delle ore dovrà essere svolto in affiancamento durante l'esecuzione di controlli tecnici dei veicoli presso un Centro autorizzato.

Attestazione: frequenza e profitto

##### 3° MODULO

###### **Modulo C teorico-pratico**

Durata: 50 ore;

Requisiti di accesso:

- aver sostenuto con esito positivo l'esame di abilitazione di cui all'articolo 5 relativo al solo modulo B
- oppure essere ispettori qualificati ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 214 del 2017

Pratica:

La parte pratica, riguarda le ore in affiancamento previste dal percorso, ovvero il 20% delle ore dovrà essere svolto in affiancamento durante l'esecuzione di controlli tecnici dei veicoli presso un Centro autorizzato.

Attestazione: frequenza e profitto

I contenuti dei corsi devono rispettare le indicazioni e l'articolazione del profilo e del percorso di cui all'allegato B. La formazione a distanza, ovvero in modalità *e-learning*, non è consentita.

Le assenze non potranno essere superiori al venti per cento delle ore previste.

Le agenzie formative, assicurano che il corpo docente sia costituito da laureati con diploma di laurea pertinente alla materia d'insegnamento, ovvero da personale dipendente del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti abilitato alla revisione dei veicoli.

Nelle strutture presso cui si svolge l'affiancamento è richiesta la supervisione di un tutor aziendale con esperienza professionale di almeno 3 anni, anche non continuativi, maturata negli ultimi cinque anni nell'esercizio dell'attività lavorativa.

#### **4.1 Casi di esenzione dal percorso**

Gli ispettori già autorizzati o abilitati alla data del 20 maggio 2018, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 214 del 2017, accedono direttamente al modulo C, pertanto sono esonerati dal modulo A e dal modulo B.

#### **4.2 Casi di riduzione della durata del corso**

I candidati in possesso dei titoli di studio di cui al paragrafo 3 punto 1, lettera c) e d), ovvero

c) laurea triennale in ingegneria meccanica;

d) laurea in ingegneria del vecchio ordinamento o di laurea magistrale in ingegneria;

sono esonerati dalla frequenza del modulo A.

#### **4.3 Riconoscimento dei crediti formativi**

Non è previsto il riconoscimento dei crediti formativi per questo percorso.

### **5. Competenze regionali**

I corsi dovranno essere riconosciuti o finanziati dalla Regione Piemonte nell'ambito delle proprie competenze e in riferimento agli indirizzi regionali della l.r. n. 63/95.

### **6. Prove finali e attestazione**

Al termine di ciascun modulo è previsto il rilascio di un attestato di frequenza e profitto, previo il superamento di una prova finale interna.

L'attestato deve essere conforme ai modelli regionali vigenti.

I candidati in possesso dell'attestato di frequenza e profitto del modulo B, possono accedere all'esame di abilitazione per i controlli tecnici per i veicoli capaci di contenere al massimo sedici persone, compreso il conducente, o con massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t.

I candidati in possesso dell'attestato di frequenza e profitto del modulo C possono accedere all'esame di abilitazione per i controlli tecnici per i veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t., secondo quanto previsto dalle vigenti normative.

## **7. Procedure per l'accesso all'esame di abilitazione**

Il candidato ispettore, conseguito l'attestato di frequenza e profitto in esito al percorso formativo, presenta domanda di accesso al relativo esame di abilitazione, al competente Organismo di supervisione (le articolazioni periferiche Direzioni Generali Territoriali del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e il personale).

## **8. Aggiornamento**

L'ispettore deve seguire i corsi di aggiornamento della formazione nella vigenza della propria attività, al fine di mantenere il titolo abilitativo.

### **8.1 Soggetti formatori**

I soggetti formatori abilitati a erogare l'aggiornamento sono le agenzie formative accreditate e autorizzate ad erogare i corsi di formazione di cui al presente decreto. Non è necessario comunicare l'inizio del corso né chiedere alla Regione Piemonte l'autorizzazione per realizzare il corso di aggiornamento.

I soggetti formatori devono garantire la tracciabilità dell'aggiornamento effettuato attraverso la conservazione della registrazione e firma di presenza delle ore effettuate da ogni partecipante per il quinquennio successivo e rendere disponibile tale documentazione per eventuali controlli.

### **8.2 Durata e contenuti**

Il corso di aggiornamento ha cadenza triennale e durata minima di venti ore; le assenze non potranno superare il dieci per cento delle ore previste.

In ragione delle innovazioni tecniche o scientifiche, o degli aggiornamenti intervenuti nelle disposizioni inerenti le revisioni, l'Autorità competente di cui all'articolo 3, comma 1, lettera o) del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 214 del 2017, può impartire indicazioni specifiche sulla cadenza di aggiornamento, sulla durata del corso e sulle materie da aggiornare.

L'aggiornamento ordinario verte sul contenuto teorico di cui al Modulo B in relazione all'abilitazione posseduta dall'ispettore.

### **8.3 Certificazioni in esito e adempimenti**

Al termine del corso di aggiornamento le Agenzie formative accreditate sono tenute ai seguenti adempimenti:

**a.** rilasciano all'ispettore un **attestato di frequenza e profitto proprio, senza i loghi della Regione**, in cui vengono citati i seguenti estremi "Aggiornamento Ispettore dei centri di controllo privati autorizzati all'effettuazione della revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, ai sensi dell'art. 6 dell'Accordo ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, relativo ai criteri di formazione dell'ispettore dei centri di controllo privati autorizzati all'effettuazione della revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, di cui

all'articolo 13 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 maggio 2017, n. 214. Rep. Atti n. 65/CSR del 17 aprile 2019".

**b. contestualmente inviano formale comunicazione** alle articolazioni periferiche Direzioni Generali Territoriali del Dipartimento per i trasporti, la navigazione gli affari generali e il personale competenti per territorio, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera q), del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 214 del 2017.

### **9. Condizioni di equivalenza per i corsi svolti presso altre Regioni**

La Regione Piemonte riconosce la piena equivalenza dei titoli rilasciati da altre Regioni che hanno recepito l'Accordo, "ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, relativo ai criteri di formazione dell'ispettore dei centri di controllo privati autorizzati all'effettuazione della revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, di cui all'articolo 13 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 maggio 2017, n. 214." Rep. Atti n. 65/CSR del 17 aprile 2019

Tali titoli sono considerati automaticamente validi e non richiedono alcun tipo di valutazione da parte della Regione Piemonte.

### **10. Disposizioni transitorie**

La figura del sostituto del responsabile tecnico, di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 30 aprile 2003, opera per effetto della deroga prevista dall'articolo 13-bis, comma 1, del decreto-legge 25 luglio 2018 n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2018, n. 108. Prima della cessazione della deroga, con decreto dell'Autorità competente di cui all'articolo 3, comma 1, lettera o), del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 214 del 2017, è disciplinato il regime transitorio.

L'aggiornamento degli ispettori transitati al registro per effetto dell'articolo 13, comma 2, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 214 del 2017, decorre secondo il calendario fissato con decreto dell'Autorità competente.



Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro  
Settore Standard Formativi e Orientamento professionale

**STANDARD FORMATIVO DEL PROFILO E DEL PERCORSO**

**PER**

**ISPETTORE DEI CENTRI DI CONTROLLO PRIVATI AUTORIZZATI  
ALL'EFFETTUAZIONE DELLA REVISIONE DEI VEICOLI A MOTORE  
E DEI LORO RIMORCHI**

**Profilo di  
Ispettore dei centri di controllo privati autorizzati all'effettuazione della revisione  
dei veicoli a motore e dei loro rimorchi**

<b>STANDARD DEL PROFILO</b> Ispettore dei centri di controllo privati autorizzati all'effettuazione della revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi	
Descrizione sintetica	L'Ispettore dei centri di controlli privati per la revisione periodica dei veicoli presenza a tutte le fasi di verifica dei veicoli, si pone come referente unico durante le operazioni di revisione, certifica personalmente le condizioni del mezzo al fine di garantirne la sicurezza stradale e rilascia il certificato di revisione.
Processo di lavoro caratterizzante	Pianificazione e organizzazione dell'attività Controllo dei sistemi e componenti del veicolo Rilascio del certificato di revisione
PROCESSO DI LAVORO	COMPETENZE
Pianificazione e organizzazione dell'attività <b>ATTIVITA':</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accettazione del mezzo</li> <li>- Presa in carico del mezzo</li> <li>- Controlli preliminari di corrispondenza fra carta di circolazione e veicolo</li> </ul>	Presidiare le attività preliminari al controllo e valutazione del veicolo
Controllo dei sistemi e componenti del veicolo <b>ATTIVITA':</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verifica dello stato dei dispositivi di frenatura</li> <li>• Controllo dell'efficienza dell'impianto sterzante e del volante</li> <li>• Verifica dello stato della strumentazione che permette la buona visibilità del veicolo</li> <li>• Verifica del corretto funzionamento dell'impianto d'illuminazione del veicolo</li> <li>• Controllo dello stato di ruote, pneumatici e sospensioni</li> <li>• Verifica del telaio e degli elementi ad esso fissati</li> <li>• Verifica della presenza e funzionalità delle dotazioni obbligatorie inerenti alla sicurezza</li> </ul>	Realizzare le verifiche tecniche sul veicolo a motore

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verifica del rispetto dei limiti di emissione sia degli inquinanti sia del rumore</li> </ul>	
<p>Rilascio del certificato di revisione ATTIVITA'</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Trasmissione alla motorizzazione dell'esito delle prove</li> <li>• Stampa e firma del referto ministeriale</li> <li>• Restituzione della documentazione al cliente</li> </ul>	Effettuare il rilascio del certificato di revisione
<b>COMPETENZE</b>	
<p>Presidiare le attività preliminari al controllo e valutazione del veicolo</p> <p>Realizzare le verifiche tecniche sul veicolo a motore</p> <p>Effettuare il rilascio del certificato di revisione</p>	
<b>COMPETENZA 1</b>	
Presidiare le attività preliminari al controllo e valutazione del veicolo	
<b>ABILITÀ MINIME</b>	<b>CONOSCENZE ESSENZIALI</b>
<p>Utilizzare i sistemi gestionali</p> <p>Effettuare i controlli di corrispondenza fra documentazione e veicolo</p>	<p>Elementi di consulenza automobilistica</p> <p>Normativa di riferimento e documentazione obbligatoria dei veicoli</p> <p>Requisiti di idoneità centri di controllo</p>
<b>COMPETENZA 2</b>	
Realizzare le verifiche tecniche sul veicolo a motore	
<b>ABILITÀ MINIME</b>	<b>CONOSCENZE ESSENZIALI</b>
<p>Utilizzare le attrezzature e gli impianti di controllo</p> <p>Applicare tecniche di metrologia</p> <p>Eseguire ispezioni visive</p> <p>Operare nel rispetto dei parametri di sicurezza e qualità</p> <p>Utilizzare le applicazioni informatiche adeguate per controlli</p> <p>Gestire gli adempimenti amministrativi in tema di conservazione dei documenti</p>	<p>Cenni di fisica e meccanica</p> <p>Metrologia</p> <p>Tecnologia automobilistica</p> <p>Metodi di prova</p> <p>Norme di sicurezza e qualità</p> <p>Applicazioni informatiche relative ai controlli</p> <p>Normativa per la conservazione dei documenti</p>

<b>COMPETENZA 3</b>	
Effettuare il rilascio del certificato di revisione	
<b>ABILITÀ MINIME</b>	<b>CONOSCENZE ESSENZIALI</b>
Individuare gli elementi del certificato Redigere il documento sostitutivo Utilizzare le procedure informatiche collegate alla motorizzazione	Requisiti del certificato di revisione Documenti sostitutivi Cenni normativi sulle responsabilità relative al ruolo svolto Applicazioni informatiche per il rilascio del certificato di revisione

<b>PERCORSO FORMATIVO: Modulo A Teorico</b>	
<b>Ispettore dei centri di controllo autorizzati all'effettuazione della revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi</b>	
Descrizione	<p>Il percorso formativo per "Ispettore dei centri di controllo autorizzati all'effettuazione della revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi" è composto da tre moduli.</p> <p>Il modulo A è il primo modulo teorico.</p>
Durata complessiva	120 ore
Prerequisiti in ingresso	<p>Esperienza lavorativa di durata minima 3 anni + uno fra i seguenti titoli di studio:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- diploma di liceo scientifico;</li> <li>- diplomi quinquennali rilasciati da istituti tecnici, settore tecnologico;</li> <li>- Diplomi quinquennali di maturità rilasciati dagli Istituti Professionali di Stato del settore Industria/artigianato indirizzo Manutenzione e assistenza tecnica;</li> <li>- Diplomi quadriennali di Istruzione e formazione professionale di cui all'Accordo in Conferenza-Stato-Regioni del 27 luglio 2011 di "Tecnico riparatore di veicoli a motore".</li> <li>- altri titoli dichiarati equipollenti nei modi di legge.</li> </ul>
Ulteriori indicazioni	<p>Ai candidati che non sono cittadini italiani si applica l'articolo 240, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 ed è richiesta una certificazione attestante il possesso della competenza nella lingua italiana almeno al livello B2 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue.</p>
Standard minimo di laboratorio	<p>Aula attrezzata con lavagna, videoproiettore, postazione docente informatizzata e collegamento ad Internet.</p> <p>Materiale didattico, dispense, testi, schede, normative.</p> <p>Lezione frontale - Momento formativo basato sul trasferimento in aula dei saperi dal docente/formatore ai discenti. Il processo può avvalersi di strumenti (proiettori, slide, supporti cartacei, ecc), integrarsi con altre modalità didattiche ed evolversi a seguito della continua lettura dei feedback provenienti dagli allievi.</p>

## UF 1: Tecnologia dei veicoli circolanti

Durata: 54 ore

Competenza – 2 Realizzare le verifiche tecniche sul veicolo a motore

ABILITÀ MINIME	CONOSCENZE ESSENZIALI
<p>Utilizzare le attrezzature e gli impianti di controllo</p> <p>Applicare tecniche di metrologia</p>	<p><b>Cenni di fisica e meccanica</b></p> <p><u>Saperi</u></p> <p><i>Principi della dinamica</i></p> <p><i>Sistemi di riferimento, forze interessate, moti dei corpi sotto sistemi di forze</i></p> <p><i>Lavoro ed energia</i></p> <p><i>Misure meccaniche, cinematica e dinamica ruota terreno, aderenza durante il moto</i></p> <p><b>Metrologia</b></p> <p><u>Saperi</u></p> <p><i>Principali grandezze fisiche e unità di misura in meccanica</i></p> <p><b>Tecnologia automobilistica</b></p> <p><u>Saperi</u></p> <p><i>Tecnologia dei veicoli a motore</i></p> <p><i>Tecnica motoristica</i></p> <p><i>Meccanica del pneumatico</i></p> <p><i>Modelli di handling</i></p> <p><i>Sistemi di frenatura, di sospensione, di trasmissione del moto</i></p> <p><i>Componentistica</i></p> <p><i>Dispositivi ed impianti principali</i></p> <p><i>Dinamica dei veicoli terrestri</i></p> <p><i>Avviamento e marcia, frenatura, effetti e interazioni con pneumatici, freni e sospensioni</i></p>

## UF 2: Materiali e propulsione dei veicoli

Durata: 26 ore

Competenza - Realizzare le verifiche tecniche sul veicolo a motore

ABILITÀ MINIME	CONOSCENZE ESSENZIALI
Utilizzare le attrezzature e gli impianti di controllo Eseguire ispezioni visive	<b>Cenni di fisica e meccanica</b> <i>Saperi</i> <i>Principi di fisica tecnica</i> <b>Tecnologia automobilistica</b> <i>Saperi</i> <i>Motori a combustione interna, costituzione e funzionamento</i> <i>Tipologie di propulsori</i> <i>Motori ibridi, curve di potenza e di coppia, rendimenti, cicli termodinamici</i> <i>Materiali e lavorazione dei materiali relativi ai veicoli stradali</i> <i>Tecnologia meccanica</i> <i>Materiali e loro caratteristiche</i> <i>Comportamento meccanico dei materiali</i> <i>Costruzioni di auto e motoveicoli</i>

<b>UF 3: Caratteristiche accessorie dei veicoli</b>	
Durata: 40 ore	
Competenza – Realizzare le verifiche tecniche sul veicolo a motore	
ABILITA'	CONOSCENZE ESSENZIALI
<p>Utilizzare le attrezzature e gli impianti di controllo</p> <p>Eseguire ispezioni visive</p> <p>Utilizzare le applicazioni informatiche adeguate per controlli</p>	<p><b>Cenni di fisica e meccanica</b></p> <p><u>Saperi</u></p> <p><i>Diodi, transistor, dispositivi fotosensibili, circuiti integrati, integrati digitali, logiche digitali, numerazione decimale e binaria, rappresentazione esadecimale, digitalizzazione di grandezze, memorie fisiche, struttura del microcomputer, memorizzazione dei dati, dati dell'iniezione, parametri, mappatura, riprogrammazione.</i></p> <p><b>Tecnologia automobilistica</b></p> <p><u>Saperi</u></p> <p><i>Impianti elettrici, macchine elettriche, misure elettriche</i></p> <p><i>Componenti elettronici del veicolo: sistemi di assistenza al conducente, serbatoi a carbone attivo, controllo pressione pneumatici, sistema aria secondaria, keyless go, struttura airbags, bobina accensione, cruise control adattivo, cambio corsia e angolo cieco, sensori pioggia e crepuscolare, fari adattivi</i></p> <p><b>Applicazioni informatiche relative ai controlli</b></p> <p><u>Saperi</u></p> <p><i>Applicazioni IT</i></p>
STAGE	
Durata: 0	
PROVA FINALE	
Durata: 1 ora	
<b>Descrizione</b>	
La prova finale prevede la somministrazione di un questionario della durata di 1 ora costituito da 25 domande a risposta multipla.	
<b>Titolo rilasciato:</b> attestato di frequenza e profitto	

<b>PERCORSO FORMATIVO: Modulo B Teorico – pratico</b>	
<b>Ispettore dei centri di controllo autorizzati all'effettuazione della revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi</b>	
Descrizione	<p>Il percorso formativo per "Ispettore dei centri di controllo autorizzati all'effettuazione della revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi" è composto da tre moduli.</p> <p>Il modulo B è il secondo modulo teorico-pratico.</p> <p>Il conseguimento dell'attestato di frequenza e profitto del modulo B consente l'accesso all'esame di abilitazione per i controlli tecnici per i veicoli capaci di contenere al massimo 16 persone, compreso il conducente, o con massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 tonnellate.</p>
Durata complessiva	176 ore
Prerequisiti in ingresso	<p>Esperienza lavorativa di durata minima 6 mesi + Laurea triennale in ingegneria meccanica/Laurea in ingegneria del vecchio ordinamento o di laurea magistrale in ingegneria</p> <p>Oppure</p> <p>Attestato di frequenza e profitto modulo A.</p>
Ulteriori indicazioni	<p>Ai candidati che non sono cittadini italiani si applica l'articolo 240, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 ed è richiesta una certificazione attestante il possesso della competenza nella lingua italiana almeno al livello B2 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue.</p>
Standard minimo di laboratorio	<p>Aula attrezzata con lavagna, videoproiettore, postazione docente informatizzata e collegamento ad Internet.</p> <p>Materiale didattico, dispense, testi, schede, normative.</p> <p>Lezione frontale - Momento formativo basato sul trasferimento in aula dei saperi dal docente/formatore ai discenti. Il processo può avvalersi di strumenti (proiettori, slide, supporti cartacei, ecc), integrarsi con altre modalità didattiche ed evolversi a seguito della continua lettura dei feedback provenienti dagli allievi.</p> <p>Esercitazione pratica - Modalità didattica atta a trasferire conoscenze pratiche ed operative, tramite la messa in pratica delle conoscenze teoriche apprese in aula. Tale modalità si mette in atto nei centri autorizzati o officine attrezzate con apparecchiature di revisione.</p>

## UF 1: Tecnologia automobilistica

Durata: 74 ore

Competenza – 2 Realizzare le verifiche tecniche sul veicolo a motore

ABILITÀ MINIME	CONOSCENZE ESSENZIALI
<p>Utilizzare le attrezzature e gli impianti di controllo</p> <p>Eseguire ispezioni visive</p> <p>Operare nel rispetto dei parametri di sicurezza e qualità</p>	<p><b>Tecnologia automobilistica</b></p> <p><i>Saperi</i></p> <p><i>Sistemi di frenatura</i></p> <p><i>Sterzo</i></p> <p><i>Campi visivi</i></p> <p><i>Installazione delle luci, impianto di illuminazione e componenti elettronici</i></p> <p><i>Assi, ruote e pneumatici</i></p> <p><i>Telaio e carrozzeria</i></p> <p><i>Rumori ed emissioni</i></p> <p><i>Requisiti aggiuntivi per veicoli speciali</i></p> <p><i>Sistemi IT di bordo</i></p>

<b>UF 2: Metodi di prova</b>	
Durata complessiva: 70 ore	
Durata: 10 ore Competenza – 1 Presidiare le attività preliminari al controllo e valutazione del veicolo	
ABILITÀ MINIME	CONOSCENZE ESSENZIALI
Utilizzare i sistemi gestionali Effettuare i controlli di corrispondenza fra documentazione e veicolo	<b>Elementi di consulenza automobilistica</b> <i>Saperi</i> <i>Requisiti legali e amministrativi applicabili ai controlli tecnici del veicolo</i> <b>Normativa di riferimento e documentazione obbligatoria dei veicoli</b> <i>Saperi</i> <i>Requisiti legali applicabili alle condizioni dei veicoli da omologare</i>
Durata: 60 ore Competenza – 2 Realizzare le verifiche tecniche sul veicolo a motore	
ABILITÀ MINIME	CONOSCENZE ESSENZIALI
Utilizzare le attrezzature e gli impianti di controllo Applicare tecniche di metrologia Eseguire ispezioni visive Operare nel rispetto dei parametri di sicurezza e qualità Utilizzare le applicazioni informatiche adeguate per controlli Gestire gli adempimenti amministrativi in tema di conservazione dei documenti	<b>Metrologia</b> <i>Saperi</i> <i>Metrologia delle attrezzature per le prove di revisione e verifiche periodiche</i> <i>Ispezioni visive sul veicolo</i> <b>Metodi di prova</b> <i>Saperi</i> <i>Valutazione delle carenze</i>

<b>UF 3: Procedure amministrative</b>	
Durata: 32 ore	
Durata: 16 ore Competenza – 1 Presidiare le attività preliminari al controllo e valutazione del veicolo	
ABILITÀ MINIME	CONOSCENZE ESSENZIALI
Utilizzare i sistemi gestionali Effettuare i controlli di corrispondenza fra documentazione e veicolo	<b>Requisiti di idoneità centri di controllo</b> <u>Saperi</u> <i>Centri di controllo: requisiti amministrativi, tecnici e di qualità del servizio</i> <i>Centri di controllo: verifiche ispettive</i>
Durata: 16 ore Competenza – 2 Realizzare le verifiche tecniche sul veicolo a motore	
ABILITÀ MINIME	CONOSCENZE ESSENZIALI
Operare nel rispetto dei parametri di sicurezza e qualità Utilizzare le applicazioni informatiche adeguate per controlli Gestire gli adempimenti amministrativi in tema di conservazione dei documenti	<b>Norme di sicurezza e qualità</b> <u>Saperi</u> <i>Sistemi di gestione della qualità (norme ISO)</i> <i>Ambiente e sicurezza nei centri di revisione</i> <b>Applicazioni informatiche relative ai controlli</b> <u>Saperi</u> <i>Applicazioni IT relative ai controlli ed all'amministrazione</i>
<b>COMPETENZA 3</b>	
Effettuare il rilascio del certificato di revisione	
ABILITÀ MINIME	CONOSCENZE ESSENZIALI
Individuare gli elementi del certificato Redigere il documento sostitutivo Utilizzare le procedure informatiche collegate alla motorizzazione	<b>Requisiti del certificato di revisione</b> <u>Saperi</u> <i>Elementi del certificato di revisione</i> Documenti sostitutivi <u>Saperi</u> <i>Caratteristiche dei documenti sostitutivi</i>

	<p><b>Cenni normativi sulle responsabilità relative al ruolo svolto</b></p> <p><u>Saperi</u></p> <p><i>Responsabilità civili e penali</i></p> <p><b>Applicazioni informatiche per il rilascio del certificato di revisione</b></p> <p><u>Saperi</u></p> <p><i>Modalità di accesso e gestione delle procedure informatiche</i></p>
<p style="text-align: center;"><b>STAGE</b></p> <p><b>Durata:</b> 22 ore</p> <p>La parte pratica deve essere svolta in stage presso un centro autorizzato o in un'officina attrezzata con apparecchiature di revisione. Di queste 22 ore, 14 ore devono essere svolte in affiancamento durante l'esecuzione di controlli tecnici dei veicoli presso un centro autorizzato.</p>	
<p style="text-align: center;"><b>PROVA FINALE</b></p> <p><b>Durata:</b> 2 ore</p> <p><b>Descrizione</b></p> <p>La prova finale prevede:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la somministrazione di un questionario della durata di 1 ora costituito da 25 domande</li> <li>- lo svolgimento di un colloquio di valutazione delle conoscenze acquisite, anche in riferimento all'esperienza di affiancamento pratico.</li> </ul> <p><b>Titolo rilasciato:</b> attestato di frequenza e profitto</p>	

<b>PERCORSO FORMATIVO Modulo C Teorico – pratico</b>	
<b>Ispettore dei centri di controllo autorizzati all'effettuazione della revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi</b>	
Durata complessiva	50 ore
Descrizione	<p>Il percorso formativo per "Ispettore dei centri di controllo autorizzati all'effettuazione della revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi" è composto da tre moduli.</p> <p>Il modulo C è l'ultimo modulo teorico-pratico.</p> <p>Il conseguimento dell'attestato di frequenza e profitto del modulo B consente l'accesso all'esame di abilitazione per i controlli tecnici per i veicoli con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate.</p>
Prerequisiti in ingresso	<p>Aver sostenuto con esito positivo l'esame di abilitazione relativo al solo modulo B</p> <p>Oppure</p> <p>Essere ispettori qualificati ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 214 del 2017.</p>
Ulteriori indicazioni	<p>Ai candidati che non sono cittadini italiani si applica l'articolo 240, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 ed è richiesta una certificazione attestante il possesso della competenza nella lingua italiana almeno al livello B2 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue.</p>
Standard minimo di laboratorio	<p>Aula attrezzata con lavagna, videoproiettore, postazione docente informatizzata e collegamento ad Internet.</p> <p>Materiale didattico, dispense, testi, schede, normative.</p> <p>Lezione frontale - Momento formativo basato sul trasferimento in aula dei saperi dal docente/formatore ai discenti. Il processo può avvalersi di strumenti (proiettori, slide, supporti cartacei, ecc), integrarsi con altre modalità didattiche ed evolversi a seguito della continua lettura dei feedback provenienti dagli allievi.</p> <p>Esercitazione pratica - Modalità didattica atta a trasferire conoscenze pratiche ed operative, tramite la messa in pratica delle conoscenze teoriche apprese in aula. Tale modalità si mette in atto nei centri autorizzati o officine attrezzate con apparecchiature di revisione.</p>

## UF 1: Tecnologia automobilistica

Durata: 20 ore

Competenza – 2 Realizzare le verifiche tecniche sul veicolo a motore

ABILITÀ MINIME	CONOSCENZE ESSENZIALI
<p>Utilizzare le attrezzature e gli impianti di controllo</p> <p>Applicare tecniche di metrologia</p> <p>Eseguire ispezioni visive</p> <p>Operare nel rispetto dei parametri di sicurezza e qualità</p>	<p><b>Tecnologia automobilistica</b></p> <p><i>Saperi</i></p> <p><i>Sistemi di frenatura</i></p> <p><i>Sterzo</i></p> <p><i>Campi visivi</i></p> <p><i>Installazione delle luci, impianto di illuminazione e componenti elettronici</i></p> <p><i>Assi, ruote e pneumatici</i></p> <p><i>Telaio e carrozzeria</i></p> <p><i>Rumori ed emissioni</i></p> <p><i>Requisiti aggiuntivi per veicoli speciali</i></p> <p><i>Sistemi IT di bordo</i></p>

<b>UF 2: Metodi di prova</b>	
Durata complessiva: 30 ore	
Durata: 8 ore Competenza – 1 Presidiare le attività preliminari al controllo e valutazione del veicolo	
ABILITÀ MINIME	CONOSCENZE ESSENZIALI
Utilizzare i sistemi gestionali Effettuare i controlli di corrispondenza fra documentazione e veicolo	<b>Elementi di consulenza automobilistica</b> <i>Saperi</i> <i>Requisiti legali e amministrativi applicabili ai controlli tecnici del veicolo</i> <b>Normativa di riferimento e documentazione obbligatoria dei veicoli</b> <i>Saperi</i> <i>Requisiti legali applicabili alle condizioni dei veicoli da omologare</i>
Durata: 16 ore Competenza – 2 Realizzare le verifiche tecniche sul veicolo a motore	
ABILITÀ MINIME	CONOSCENZE ESSENZIALI
Utilizzare le attrezzature e gli impianti di controllo Applicare tecniche di metrologia Eseguire ispezioni visive Operare nel rispetto dei parametri di sicurezza e qualità Utilizzare le applicazioni informatiche adeguate per controlli Gestire gli adempimenti amministrativi in tema di conservazione dei documenti	<b>Metrologia</b> <i>Saperi</i> <i>Metrologia delle attrezzature per le prove di revisione e verifiche periodiche</i> <i>Ispezioni visive sul veicolo</i> <b>Metodi di prova</b> <i>Saperi</i> <i>Valutazione delle carenze</i>
<b>STAGE</b>	
Durata: 6 ore La parte pratica deve essere svolta in affiancamento durante l'esecuzione di controlli tecnici dei veicoli presso un centro autorizzato o in un'officina attrezzata con apparecchiature di revisione.	

## PROVA FINALE


**Durata:** 2 ore

**Descrizione**

La prova finale prevede:

- la somministrazione di un questionario della durata di 1 ora costituito da 25 domande
- lo svolgimento di un colloquio di valutazione delle conoscenze acquisite, anche in riferimento all'esperienza di affiancamento pratico.

**Titolo rilasciato:** attestato di frequenza e profitto



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI  
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME  
DI TRENTO E DI BOLZANO

**Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, relativo ai criteri di formazione dell'ispettore dei centri di controllo privati autorizzati all'effettuazione della revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, di cui all'articolo 13 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 maggio 2017, n. 214.**

Rep. Atti n. *65/CSR del 17 aprile 2019*

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE  
PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

nell'odierna Seduta del 17 aprile 2019

VISTO Il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 recante il nuovo Codice della strada e, in particolare, l'articolo 80;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada" e, in particolare, l'articolo 240, comma 1, lettera h), il quale prevede che tra i requisiti personali e professionali del responsabile tecnico dei controlli periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi vi sia il superamento di un apposito corso di formazione organizzato secondo le modalità stabilite dal Dipartimento per i trasporti;

VISTO l'Accordo sancito dalla Conferenza Stato-Regioni nella Seduta del 12 giugno 2003 per la definizione delle modalità di organizzazione dei corsi di formazione per i responsabili tecnici delle operazioni di revisione periodica dei veicoli a motore;

VISTA la direttiva 2014/45/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014, relativa ai controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, che abroga la direttiva 2009/40/CE, che introduce nuovi criteri di formazione per i responsabili tecnici delle operazioni di revisione periodica dei veicoli a motore;

VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 maggio 2017, n. 214, che dà attuazione alle disposizioni contenute nella direttiva 2014/45/UE sopra citata e prevede, all'articolo 13, i nuovi requisiti di competenza e formazione per i responsabili tecnici delle operazioni di revisione periodica dei veicoli a motore;

VISTO lo schema di Accordo predisposto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al fine di disciplinare nuovamente i criteri di formazione dell'ispettore dei centri di controllo di cui all'articolo 13 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 maggio 2017, n. 214, diramato in data 7 dicembre 2018;

VISTI gli esiti della riunione tecnica tenutasi in data 18 dicembre 2018, nel corso della quale le Regioni hanno formulato alcune richieste emendative e si sono impegnate a trasmettere un documento di osservazioni e proposte per la definizione del testo del provvedimento;



*MP*



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI  
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME  
DI TRENTO E DI BOLZANO

VISTA la nota del Coordinamento tecnico interregionale competente in materia del 23 gennaio 2019, contenente le osservazioni e le proposte di modifica dello schema di Accordo in esame, diramata in pari data;

VISTI gli esiti dell'incontro tecnico tenutosi in data 18 febbraio 2019, nel corso del quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha consegnato il nuovo schema di Accordo, che tiene conto delle proposte di modifica formulate dalle Regioni con la nota del 23 gennaio 2019 sopra citata;

VISTO il documento inviato dal coordinamento tecnico interregionale competente in materia, diramato in data 27 febbraio 2019, contenente ulteriori richieste di modifica allo schema di Accordo;

VISTO l'ulteriore schema di Accordo predisposto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che tiene conto di quanto richiesto dalle Regioni, diramato in data 5 marzo 2019;

VISTO il documento di ulteriori richieste emendative, all'accoglimento delle quali le Regioni condizionano l'avviso favorevole alla conclusione dell'Accordo, trasmesso dal Coordinamento tecnico interregionale competente in materia e diramato con nota del 6 marzo 2019;

VISTO lo schema di Accordo, predisposto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in accoglimento parziale delle richieste di modifica e integrazione formulate dalle Regioni con la nota sopra indicata, diramato in data 7 marzo 2019;

VISTI gli esiti della Seduta di questa Conferenza del 7 marzo 2019 nel corso della quale le Regioni e il Ministero delle infrastrutture hanno rilevato la necessità di dover approfondire ulteriormente il contenuto dell'Accordo sopra indicato;

VISTO il nuovo schema di Accordo, diramato in data 11 marzo 2019 discusso nella riunione tecnica tenutasi in pari data nel corso della quale le Regioni hanno ribadito le proprie richieste emendative al testo, in particolare con riferimento all'articolo 2 comma 3, sui requisiti di accesso alla formazione e all'articolo 9 comma 2, sull'attestazione dei requisiti di onorabilità;

VISTO il successivo schema di Accordo, inviato ad esito dell'incontro sopra citato, dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e diramato con nota dell'11 marzo 2019;

CONSIDERATO che il punto, iscritto all'o.d.g. della Seduta del 12 marzo 2019, è stato rinviato, su richiesta delle Regioni, per consentire ulteriori approfondimenti sull'emendamento relativo all'articolo 2, comma 3 del provvedimento;

VISTO il nuovo testo dell'Accordo, trasmesso dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ad esito della riunione tecnica del 20 marzo 2019 e diramato nella medesima data;

CONSIDERATO che il punto, iscritto all'o.d.g. della Seduta del 28 marzo 2019 è stato rinviato su richiesta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

VISTA la nota inviata in data 1° aprile 2019 dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, diramata in pari data, nella quale si rappresenta che il diploma quinquennale di istruzione professionale ed il diploma professionale quadriennale di tecnico del settore manutenzione



AP



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI  
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME  
DI TRENTO E DI BOLZANO

appaiono adeguati al livello di competenze richieste dalla figura professionale in esame e pertanto, esprime parere favorevole alla richiesta emendativa formulata in tal senso delle Regioni;

VISTO il nuovo schema di Accordo, inviato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con nota del 10 aprile 2019 e diramato in pari data, che tiene conto del parere del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

VISTI gli esiti dell'odierna Seduta nel corso della quale le Regioni hanno espresso l'avviso favorevole alla conclusione dell'Accordo;

ACQUISITO quindi, l'assenso del Governo, dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano:

**SANCISCE ACCORDO**

ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sui criteri di formazione dell'ispettore dei centri di controllo autorizzati all'effettuazione della revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, di cui all'articolo 13 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 maggio 2017, n. 214, nei termini seguenti:

**ART. 1**

*(Finalità)*

1. Il presente accordo ha lo scopo di attuare la disciplina di formazione di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 maggio 2017, n. 214, limitatamente agli ispettori dei centri di controllo privati per la revisione periodica dei veicoli di competenza.
2. Le strutture del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti competenti in materia sono individuate all'articolo 3, comma 1, lettere o) e q), del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui al comma 1.

**ART. 2**

*(Organizzazione dei corsi di formazione e requisiti di accesso)*

1. Le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano erogano i corsi di formazione teorico-pratici per ispettori dei centri di controllo privati per la revisione periodica dei veicoli di competenza, attraverso soggetti accreditati ovvero autorizzati dalle stesse, in conformità a quanto indicato all'articolo 13 e al relativo Allegato IV del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 214 del 2017.
2. Ai fini dell'accesso ai corsi di formazione di cui all'articolo 3, i soggetti di cui al comma 1 verificano i requisiti minimi relativi alla competenza dei candidati ispettori di cui al richiamato Allegato IV del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 214 del 2017, che comprendono:
  - a) titoli di studio;
  - b) documentazione attestante l'esperienza nelle aree riguardanti i veicoli stradali.



AP



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI  
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME  
DI TRENTO E DI BOLZANO

3. I titoli di studio, di cui al comma 2, lettera a), identificati sia in base al nuovo ordinamento della scuola secondaria di secondo grado, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, sia in base all'ordinamento universitario, sono di seguito elencati:
  - a) diploma di liceo scientifico;
  - b) diplomi quinquennali rilasciati da istituti tecnici, settore tecnologico;
  - c) laurea triennale in ingegneria meccanica;
  - d) laurea in ingegneria del vecchio ordinamento o di laurea magistrale in ingegneria;
  - e) Diplomi quinquennali di maturità rilasciati dagli Istituti Professionali di Stato del settore Industria/artigianato indirizzo Manutenzione e assistenza tecnica;
  - f) Diplomi quadriennali di Istruzione e formazione professionale di cui all'Accordo in Conferenza-Stato-Regioni del 27 luglio 2011 di "Tecnico riparatore di veicoli a motore".
  - g) altri titoli dichiarati equipollenti nei modi di legge.
4. Ai candidati che non sono cittadini italiani si applica l'articolo 240, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 ed è richiesta una certificazione attestante il possesso della competenza nella lingua italiana almeno al livello B2 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue.
5. L'esperienza, di cui al comma 2, lettera b), consiste in periodi di tirocinio o di lavoro o ricerca, anche in combinazione tra loro, aventi ad oggetto prevalente i veicoli stradali ovvero prove tecniche, anche di natura sperimentale, svolti presso:
  - a) officine di autoriparazione di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122;
  - b) centri di controllo;
  - c) aziende costruttrici di veicoli o loro impianti;
  - d) Università o Istituti scolastici superiori.
6. La durata minima temporale del periodo di cui al comma 5 è correlata al titolo di studio e si articola come segue:
  - a) complessivamente tre anni per i diplomi;
  - b) complessivamente sei mesi per le lauree.
7. L'avvenuta esperienza deve essere dichiarata, nelle forme di cui al decreto del presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dall'azienda, o dall'ente abilitato ad operare per le tematiche di cui al comma 5, presso cui si è svolta ciascuna attività ed è dimostrata attraverso specifica documentazione atta a comprovare gli avvenuti periodi di tirocinio, lavoro o ricerca.
8. Ai fini dell'accesso al Modulo C di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), agli ispettori qualificati ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del decreto Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 214 del 2017, non si applicano i commi 3 e 5.

**ART. 3**

*(Formazione dell'ispettore)*

1. I corsi di formazione teorico-pratica di cui all'articolo 2, comma 1, sono costituiti dai moduli elencati di seguito:
  - a) Modulo A teorico di durata di centoventi ore, come descritto nell'allegata tabella "modulo A";

APP





## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

### CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

- b) Modulo B teorico-pratico di durata di centosettantasei ore, come descritto nell'allegata tabella "modulo B"; la parte pratica relativa ai moduli B1 e B2, da svolgere presso un centro autorizzato o in un'officina attrezzata con apparecchiature di revisione, deve avere una durata non superiore al quindici per cento del monte ore complessivo e comprende le ore in affiancamento di cui al modulo B2.
- c) Modulo C, teorico-pratico di durata di cinquanta ore, come descritto nell'allegata tabella "modulo C"; la parte pratica, riguarda le ore in affiancamento di cui al modulo C2.
2. La formazione a distanza, ovvero in modalità *e-learning*, non è consentita.
  3. Al termine di ciascun modulo, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, rilasciano al candidato un attestato di frequenza e profitto, con indicazione delle assenze che non potranno superare il venti per cento delle ore previste.
  4. I candidati in possesso dei titoli di studio di cui all'articolo 2, comma 3, lettera c) e d), sono esonerati dalla frequenza del modulo A.
  5. Acquisito l'attestato di frequenza con profitto del modulo A, i candidati accedono alla frequenza del modulo B.
  6. I candidati in possesso dell'attestato di frequenza con profitto del modulo B, possono accedere all'esame di abilitazione per i controlli tecnici per i veicoli capaci di contenere al massimo sedici persone, compreso il conducente, o con massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t.
  7. Gli ispettori che hanno sostenuto con esito positivo l'esame di abilitazione di cui all'articolo 5 relativo al solo modulo B e gli ispettori qualificati ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 214 del 2017, possono accedere alla frequenza del modulo C.
  8. I candidati in possesso dell'attestato di frequenza con profitto del modulo C possono accedere all'esame di abilitazione per i controlli tecnici per i veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t., secondo quanto previsto dalle vigenti normative.
  9. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, assicurano che il corpo docente sia costituito da laureati con diploma di laurea pertinente alla materia d'insegnamento, ovvero da personale dipendente del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti abilitato alla revisione dei veicoli.

#### **ART. 4**

*(Fascicolo del candidato e dell'ispettore)*

1. Il candidato costituisce e aggiorna il fascicolo personale destinato a contenere:
  - a. titolo di studio;
  - b. dichiarazioni e documentazioni comprovanti l'esperienza maturata;
  - c. attestati di frequenza con profitto dei moduli formativi di cui all'articolo 3.
2. L'ispettore custodisce e aggiorna il proprio fascicolo, destinato a contenere:
  - a. le abilitazioni conseguite;
  - b. gli attestati di frequenza con profitto dei corsi di aggiornamento di cui all'articolo 6.

#### **ART. 5**

*(Conclusioni del processo di formazione)*

1. Il candidato ispettore, all'esito del percorso formativo di cui all'articolo 3, presenta la dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in merito alla sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 240 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, nonché domanda di

AP





*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI  
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME  
DI TRENTO E DI BOLZANO

- accesso al relativo esame di abilitazione, al competente Organismo di Supervisione, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera q), del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 214 del 2017 e, all'uopo, allega alla domanda copia del fascicolo personale di cui all'articolo 4, comma 1.
2. L'Organismo di Supervisione, compiuta la propria istruttoria formale e riconosciuto il fascicolo completo, provvede ad ammettere il candidato ispettore al relativo esame di abilitazione.
  3. L'esame verte sui contenuti dei corsi di formazione di cui all'articolo 3.
  4. Il candidato che ha superato l'esame non può esercitare l'attività di ispettore di revisione in mancanza della registrazione di cui all'articolo 7.

**ART. 6**

*(Corsi di aggiornamento della formazione)*

1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, erogano i corsi di aggiornamento della formazione che l'ispettore deve seguire nella vigenza della propria attività, al fine di mantenere il titolo abilitativo.
2. Il corso di aggiornamento ha cadenza triennale e durata minima di venti ore. In ragione delle innovazioni tecniche o scientifiche, o degli aggiornamenti intervenuti nelle disposizioni inerenti le revisioni, l'Autorità competente di cui all'articolo 3, comma 1, lettera o), del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 214 del 2017, può impartire indicazioni specifiche sulla cadenza di aggiornamento, sulla durata del corso e sulle materie da aggiornare.
3. L'aggiornamento ordinario verte sul contenuto teorico di cui al Modulo B in relazione all'abilitazione posseduta dall'ispettore.
4. Al termine del corso di aggiornamento i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, rilasciano all'ispettore un attestato di frequenza e profitto, con indicazione delle assenze che non potranno superare il dieci per cento delle ore previste e contestualmente inviano formale comunicazione all'Organismo di Supervisione competente per territorio, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera q), del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 214 del 2017.

**ART. 7**

*(Registrazione)*

1. L'Organismo di Supervisione, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera q), del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 214 del 2017, valutato positivamente l'esame di merito, chiede all'Autorità competente di cui all'articolo 3, comma 1, lettera o), del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 214 del 2017, di provvedere alla registrazione dell'ispettore.
2. Nella registrazione sono indicate le categorie di veicoli per i quali l'ispettore è abilitato.
5. L'ispettore non può operare in assenza della registrazione o conferma della stessa.

**ART. 8**

*(Allegati)*

1. Le allegate Tabelle "Modulo A", "Modulo B", "Modulo C", sono parte integrante del presente accordo.



APP



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI  
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME  
DI TRENTO E DI BOLZANO

**ART. 9**

*(Disposizioni finali e transitorie)*

1. La figura del sostituto del responsabile tecnico, di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 30 aprile 2003, opera per effetto della deroga prevista dall'articolo 13-bis, comma 1, del decreto-legge 25 luglio 2018 n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2018, n. 108. Prima della cessazione della deroga, con decreto dell'Autorità competente di cui all'articolo 3, comma 1, lettera o), del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 214 del 2017, è disciplinato il regime transitorio.
2. L'aggiornamento degli ispettori transitati al registro per effetto dell'articolo 13, comma 2, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 214 del 2017, decorre secondo il calendario fissato con decreto dell'Autorità competente.

Il Segretario  
Cons. Eugenio Galozzi



Il Presidente  
Sen. Erika Stefani

RP



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI  
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME  
DI TRENTO E DI BOLZANO

<b>MODULO A</b>	
<b>MATERIA</b>	<b>ORE</b>
<b>MODULO A1: TECNOLOGIA DEI VEICOLI CIRCOLANTI</b>	<b>54</b>
Principi della dinamica, principali grandezze fisiche e unità di misura in meccanica, sistemi di riferimento, forze interessate, moti dei corpi sotto sistemi di forze, lavoro ed energia, misure meccaniche, cinematica e dinamica ruota terreno, aderenza durante il moto, tecnologia dei veicoli a motore, tecnica motoristica, meccanica del pneumatico, modelli di handling, sistemi di frenatura, di sospensione, di trasmissione del moto, componentistica, dispositivi ed impianti principali, dinamica dei veicoli terrestri, avviamento e marcia, frenatura, effetti e interazioni con pneumatici, freni e sospensioni.	
<b>MODULO A2: MATERIALI E PROPULSIONE DEI VEICOLI</b>	<b>26</b>
Principi di Fisica tecnica, motori a combustione interna, costituzione e funzionamento, tipologie di propulsori, motori ibridi, curve di potenza e di coppia, rendimenti, cicli termodinamici, materiali e lavorazione dei materiali relativi ai veicoli stradali, tecnologia meccanica, materiali e loro caratteristiche, comportamento meccanico dei materiali, costruzioni di auto e motoveicoli.	
<b>MODULO A3: CARATTERISTICHE ACCESSORIE DEI VEICOLI</b>	





*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI  
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME  
DI TRENTO E DI BOLZANO

Cenni di elettronica, diodi, transistor, dispositivi fotosensibili, circuiti integrati, integrati digitali, logiche digitali, numerazione decimale e binaria, rappresentazione esadecimale, digitalizzazione di grandezze, memorie fisiche, struttura del microcomputer, memorizzazione dei dati, dati dell'iniezione, parametri, mappatura, riprogrammazione. Impianti elettrici, macchine elettriche, misure elettriche. Componenti elettronici del veicolo: sistemi di assistenza al conducente, serbatoi a carbone attivo, controllo pressione pneumatici, sistema aria secondaria, keyless go, struttura airbags, bobina accensione, cruise control adattivo, cambio corsia e angolo cieco, sensori pioggia e crepuscolare, fari adattivi. Applicazioni IT.	40
<b>TOTALE ORE</b>	<b>120</b>





*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI  
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME  
DI TRENTO E DI BOLZANO

<b>MODULO B</b>	
<b>MATERIA</b>	<b>ORE</b>
<b>MODULO B 1: AUTOMOBILISTICA</b>	<b>TECNOLOGIA</b>
a) Sistemi di frenatura b) Sterzo c) Campi visivi d) Installazione delle luci, impianto di illuminazione e componenti elettronici e) Assi, ruote e pneumatici f) Telaio e carrozzeria g) Rumori ed emissioni h) Requisiti aggiuntivi per veicoli speciali i) Sistemi IT di bordo	
	<b>74</b>
<b>MODULO B 2: METODI DI PROVA</b>	
a) Ispezioni visive sul veicolo b) Valutazione delle carenze c) Requisiti legali e amministrativi applicabili ai controlli tecnici del veicolo d) Requisiti legali applicabili alle condizioni dei veicoli da OMOLOGARE e) Metrologia applicata alla verifica periodica e metrologica delle attrezzature per le prove di revisione.	





*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI  
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME  
DI TRENTO E DI BOLZANO

<i>Il 20% delle ore dovrà essere svolto in affiancamento durante l'esecuzione di controlli tecnici dei veicoli presso un Centro autorizzato.</i>	
	70
<b>MODULO B 3: PROCEDURE AMMINISTRATIVE</b>	
a) Sistemi di gestione della qualità (norme ISO) b) Ambiente e sicurezza nei centri di revisione c) Centri di Controllo: requisiti amministrativi, tecnici e di qualità del servizio. d) Centri di Controllo: Verifiche ispettive e) Applicazioni IT relative ai controlli ed all'amministrazione	
	32
<b>TOTALE ORE</b>	<b>176</b>





*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI  
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME  
DI TRENTO E DI BOLZANO

<b>MODULO C</b>	
<b>MATERIA</b>	<b>ORE</b>
<b>MODULO C 1: AUTOMOBILISTICA</b>	<b>TECNOLOGIA</b>
a) Sistemi di frenatura misti b) Sterzo c) Campi visivi d) Installazione delle luci, impianto di illuminazione e componenti elettronici e) Assi, ruote e pneumatici f) Telaio e carrozzeria g) Rumori ed emissioni h) Requisiti aggiuntivi per veicoli speciali e complessi veicolari i) Sistemi IT di bordo	
	<b>20</b>
<b>MODULO C 2: METODI DI PROVA</b>	
a) Ispezioni visive sul veicolo b) Valutazione delle carenze c) Requisiti legali e amministrativi applicabili ai controlli tecnici del veicolo d) Requisiti legali applicabili alle condizioni dei veicoli da OMOLOGARE e) Metrologia applicata alla verifica periodica e metrologica delle attrezzature per le prove di revisione.	





*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI  
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME  
DI TRENTO E DI BOLZANO

<i>Il 20% delle ore dovrà essere svolto in affiancamento durante l'esecuzione di controlli tecnici dei veicoli presso un Centro autorizzato.</i>	
	30
<b>TOTALE ORE</b>	
	<b>50</b>

\*\*\* — \*\*\*

